

PORTAFOGLIO COMMERCIALE**SEZ. I) INFORMAZIONI SULLA BANCA**

BANCA DI SASSARI S.p.A. (codice ABI 5676.2)

Società per Azioni con sede legale ed amministrativa in V.le Mancini, 2 - 07100 Sassari - Tel. 079 221511 Fax 079 221739

R.E.A. C.C.I.A.A. Sassari 103585 Reg. soc. / Cod. fisc. / P. IVA 01583450901

Capitale Sociale €57.775.760,13 i.v. - Riserve e fondi di riserva €139.342.024,31

Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna n.5387.6

- Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
- Aderente al Consorzio PattiChiari
- Aderente al Conciliatore BancarioFinanziario –Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie– ADR

Sito internet [Http://www.bancasassari.it](http://www.bancasassari.it) indirizzo e-mail direzione generale@bancasassari.it

SEZ. II) CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI**Affidamenti**

Per poter anticipare le presentazioni è necessario che vi sia una preventiva delibera di affidamento di pari importo. Gli affidamenti si suddividono in:

- **castelletto**: nell'ambito del quale è possibile effettuare più presentazioni sempre che il totale utilizzato (calcolato come somma degli importi di effetti in essere su rapporti appartenenti alla medesima tipologia) non superi il totale accordato. I castelletti possono essere sia di sconto che di salvo buon fine, in alternativa è possibile concedere un castelletto promiscuo di portafoglio comprendente entrambe queste forme;
- **affidamento singolo**: sono fidi concessi “*una tantum*” per la sola presentazione in oggetto;
- **affidamento di conto unico**: è un fido concesso per lo smobilizzo di presentazioni a maturazione di valuta;
- **affidamento promiscuo**: è un fido concesso per lo smobilizzo sia di portafoglio che per altre anticipazioni come anticipo fatture o anticipo estero.

Servizio incassi

Il servizio consente al correntista di:

- incassare assegni (bancari, circolari o titoli simili) a carico di altre banche italiane o estere, nonché effetti (cambiali e titoli simili) domiciliati presso propri sportelli o presso sportelli di altre banche italiane o estere; l'importo degli assegni e degli effetti è accreditato sul conto corrente salvo buon fine (SBF) ovvero è riconosciuto dalla banca ad incasso avvenuto (dopo incasso);
- incassare i propri crediti verso terzi mediante l'emissione di moduli contrassegnati con le diciture “M.AV.” (pagamento mediante avviso) o “FRECCIA” (bollettino bancario precompilato) inviati al debitore, il quale utilizza detti moduli per effettuare il pagamento a favore del creditore presso qualunque sportello bancario (per “M.AV.”, anche presso uffici postali);
- incassare, tramite il servizio “R.I.D.” (rapporti interbancari diretti), i propri crediti verso terzi sulla base di un ordine permanente di addebito in conto corrente conferito dal debitore; il debitore sottoscrive preliminarmente un apposito modulo di autorizzazione all'addebito in conto corrente e la disposizione presentata per l'incasso può essere richiamata dal creditore in data antecedente alla data di scadenza. Questo servizio può assumere connotazioni particolari: “R.I.D. veloce” (termini temporali di esecuzione brevi); “R.I.D. utenze” (nei confronti di società erogatrici di acqua, luce, gas, telecomunicazioni etc.); “R.I.D. commerciale” (nei confronti di esercizi commerciali per il pagamento di beni);
- incassare, tramite il servizio Ri.Ba. (ricevuta bancaria) o conferma d'ordine, i propri crediti mediante l'invio di un avviso e successiva emissione di una ricevuta bancaria elettronica emessa dal creditore. La ricevuta bancaria elettronica presentata per l'incasso può essere richiamata in data antecedente alla data di scadenza.

Tipologie di operazioni:

- **incasso senza anticipo che può assumere la forma di:**

- **salvo buon fine a maturazione valuta**: l'accredito degli effetti avviene a scadenza più giorni banca senza attendere la comunicazione di pagato. Eventuali insoluti verranno addebitati sul conto corrente di appoggio. Si possono anticipare i lotti tramite specifica funzione;
- **dopo incasso**: l'accredito avviene solo al momento del ritorno dell'esito pagato (esiste, quindi, certezza dell'avvenuto pagamento), anche se è possibile liquidare SBF gli effetti scaduti. Per M.AV. e R.I.D. può esistere il collegamento al conto anticipi.

- **anticipazione delle somme da incassare in base alle seguenti modalità:**
 - **salvo buon fine disponibilità immediata:** gli effetti vengono accreditati immediatamente con valuta scadenza effetti più giorni banca. Gli interessi vengono calcolati per differenza tra le valute di utilizzo e di accredito. Utilizzando il conto di transito è possibile anticipare l'intero importo della distinta;
 - **sconto:** è il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. L'operazione di sconto si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione di un credito; presupposto dello sconto è l'esistenza di un credito non scaduto del cliente scontatario verso terzi e funzione peculiare del prestito, che con lo sconto la banca fa al cliente, è quella di consentirgli la realizzazione anticipata del credito, mediante cessione pro solvendo di esso, ovvero mediante il trasferimento del titolo di credito in cui il credito stesso sia incorporato. Oggetto dello sconto possono essere crediti cartolari (cambiali, tratte documentate, ecc.), fatture commerciali, crediti non cartolari (semestralità e annualità dovute dallo Stato o da enti pubblici territoriali) oppure crediti incorporati in titoli di natura non cambiari;
 - **conto unico:** l'anticipo delle somme avviene tramite la concessione della facoltà di utilizzo in conto per un importo pari alla somma degli effetti presentati fino al raggiungimento del fido accordato.

Tipologie di effetti attualmente esistenti

- **Cartacei:**
 - pagherò;
 - tratte;
- **Elettronici:**
 - Ri.Ba.;
 - Conferme d'ordine;
 - M.AV.;
 - R.I.D. commerciale;
 - R.I.D. utenze;
 - R.I.D. veloce;
 - Freccia.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- mancato pagamento dell'assegno per assenza di fondi sul conto del traente (assegni bancari); mancanza di autorizzazione a emettere assegni del traente (assegni bancari); irregolarità dell'assegno; contraffazione totale o parziale dell'assegno;
- rischio di tasso di cambio per disposizioni di incasso e pagamento da effettuarsi in valuta estera.
- la possibilità di restituire le somme anticipate dalla banca, qualora il credito oggetto dello sconto non venga onorato.

SEZ. III) CONDIZIONI ECONOMICHE

TASSI

Sconto 7,50 % anticipato con minimo €1,00
Calcolo degli interessi riferimento anno civile (365/365 se bisestile 366/366)
 onere calcolato convenzionalmente sulla base del tasso massimo con riferimento ad un capitale di €1.000 ad 1 giorno valuta applicato per l'imputazione degli interessi a debito:
 $7,50 \times 1.000 \times 1:36.500 = 0,205$

COMMISSIONI

- Commissione per ogni informativa *periodica* (causale 303) € 1,06
- Commissione per *altre comunicazioni* relativa alla trasparenza bancaria (causale 304) € 1,06
- Commissione per ogni comunicazione relativa a *modifiche del contratto* (causale 302) € 1,06

SCONTO

Maggiorazioni:

Diritti di brevità (su piazza o fuori piazza) € 2,25
 Uffici Postali € 6,20
 Bordereau € 5,94

Diritti di richiesta d'esito su effetti (extra procedura) €10,33
 Diritti di richiesta d'esito su effetti (in procedura) € 7,25

Commissioni di incasso:

su piazza € 3,07
 fuori piazza € 3,63

Commissioni di ritiro effetti (banca diretta) € 8,36
 Commissioni di ritiro effetti (banca indiretta) €10,78

Commissioni insolute, oltre le spese reclamate:

su piazza o fuori piazza € 4,09
 recupero spese € 2,58

Commissioni protestati:

su piazza o fuori piazza 1,50%,
 con un minimo di € 5,46
 ed un massimo di €13,64

recupero spese € 2,58
 (oltre le spese reclamate)

Commissioni richiamati, prorogati, decurtati e altre disposizioni su portafoglio

* su piazza € 7,66 (oltre le spese reclamate)
 * fuori piazza € 8,19 (oltre le spese reclamate)

Ns. diritti per effetti richiamati, prorogati, decurtati

e altre disposizioni sul portafoglio (fax, spese postali, spese telefoniche) €10,32

Valute

Incasso effetti allo sconto a vista su piazza: 17 giorni
 fuori piazza: 20 giorni

Incasso effetti allo sconto a scadenza	su piazza:	6 giorni
	fuori piazza:	8 giorni
Valuta di addebito su effetti a vista ritornati insoluti (valuta ritorni)	su piazza	7 giorni
	fuori piazza	20 giorni

PORTAFOGLIO AL DOPO INCASSO

Maggiorazioni:

Diritto di brevità (su piazza o fuori piazza)	€ 2,25
Uffici postali	€ 6,20
Diritti per richieste di esito su effetti (extra procedura)	€10,33
Diritti per richieste di esito su effetti (in procedura)	€ 7,25

Commissioni di incasso:

su piazza	€ 5,57
fuori piazza	€11,86

Commissioni di ritiro effetti (banca diretta)	€ 8,36
Commissioni di ritiro effetti (banca indiretta)	€10,78

Commissioni insoluti, oltre le spese reclamate:

su piazza o fuori piazza	€ 4,09
recupero spese	€ 2,58

Commissioni protestati:

su piazza o fuori piazza	1,50%, con un minimo di € 5,46 ed un massimo di €13,64
recupero spese	€ 2,58 (oltre le spese reclamate)

Commissioni richiamati, prorogati, decurtati e altre disposizioni sul portafoglio

* su piazza	€ 7,66 (oltre le spese reclamate)
* fuori piazza	€ 8,19 (oltre le spese reclamate)

Ns. diritti per effetti richiamati, prorogati, decurtati e altre disposizioni sul portafoglio

(fax, spese postali, spese telefoniche)	€10,32
---	--------

Valute:

incasso effetti a vista su piazza	15 gg.
incasso effetti a vista fuori piazza	25 gg.
incasso effetti a scadenza su piazza	10 gg.
incasso effetti a scadenza fuori piazza	20 gg.

SALVO BUON FINE

Maggiorazioni:

Diritto di brevità (su piazza o fuori piazza)	€ 2,25
Uffici Postali	€ 6,20
Bordereau	€ 5,94
Diritti di richiesta d'esito di effetti (extra procedura)	€10,33
Diritti di richiesta d'esito di effetti (in procedura)	€ 7,25

Commissioni di incasso:

su piazza	€ 3,07
fuori piazza	€ 3,63

Commissioni di ritiro effetti (banca diretta)	€ 8,36
Commissioni di ritiro effetti (banca indiretta)	€10,78
Commissioni insoluti, oltre le spese reclamate: su piazza o fuori piazza	€ 4,09
recupero spese	€ 2,58
Commissioni protestati: su piazza o fuori piazza	1,50%, con un minimo di € 5,46 ed un massimo di €13,64
recupero spese, oltre le spese reclamate	€ 2,58
Commissioni richiamati, prorogati, decurtati e altre disposizioni su portafoglio su piazza o fuori piazza	€ 7,25 (oltre le spese reclamate)
Ns. diritti per effetti richiamati, prorogati, decurtati e altre disposizioni sul portafoglio (fax, spese postali, spese telefoniche)	€ 10,32

Valute	
Incasso effetti SBF a vista	su piazza: 15 giorni fuori piazza: 25giorni
Incasso effetti SBF a scadenza	su piazza: 10 giorni fuori piazza: 20 giorni

PORTAFOGLIO ELETTRONICO

RI.BA. (Ricevuta bancaria) commissione /valute giorni banca (dopo la scadenza)

Dopo incasso	
Commissioni di incasso	
Su piazza	1,50% minimo €6,47 - massimo €6,47 / 15 fissi
Fuori piazza (aderenti diretti e indiretti)	1,50% minimo €7,01 - massimo €7,01 / 18 fissi

- pagabile presso sportelli Banca di Sassari	
SBF-M.V.(maturaz. valuta)/ SBF-D.I.(disp. immediata)	€1,41/giorni 10 dalla scadenza;
- pagabile presso altre banche	
SBF-M.V.(maturaz. valuta)/ SBF-D.I.(disp. immediata)	€2,17/giorni 18 dalla scadenza;
- per ogni RI.BA. insoluta / richiami (solo da caveau)	€3,60/data scadenza;
per ogni richiesta d'esito	€3,07

R.I.D. (Rapporti interbancari diretti) commerciale - utenze

commissione /valute giorni banca (dopo la scadenza)

Dopo incasso	
Commissioni di incasso	
Su piazza	1,50% minimo €1,80 - massimo €1,80 / 7 fissi
Fuori piazza (aderenti diretti e indiretti)	1,50% minimo €1,80 - massimo €1,80 / 9 fissi

- pagabile presso sportelli Banca di Sassari	
SBF-M.V.(maturaz. valuta)/ SBF-D.I.(disp.immediata)	€1,41/giorni 7 dalla scadenza;
- pagabile presso altre banche	
SBF-M.V.(maturaz. valuta)/ SBF-D.I.(disp.immediata)	€1,74/giorni 10 dalla scadenza;
- per ogni R.I.D. impagato / richiami (solo da caveau)	€1,59/stessa valuta di accredito degli appunti;

• M.A.V. (Mediante avviso)

commissione /valute

- per ogni disposizione	
SBF-M.V.(maturaz. valuta)/ SBF-D.I.(disp.immediata)	€1,70/giorni fissi dopo il pagamento: 10 nostra banca/ 18 altre banche;
per ogni M.A.V. impagato	€2,20data scadenza.

Allineamento elettronico RID (Rapporti Interbancari Diretti) per ogni delega inviata

Operatività su base elettronica	€ 0,25
Operatività su base cartacea	€ 0,50

SERVIZIO BOLLETTINO BANCARIO“FRECCIA”

Costo del software autoinstallante, comprensivo di CD	€ 50,00 oltre IVA prevista
Costo dell’installazione, effettuata da parte di tecnici della Banca, comprensivo di CD	€250,00 oltre IVA prevista

Costo del servizio di rendiconto, per ciascun bollettino:

rendicontazione in estratto conto	€ 2,00
su supporto cartaceo	€ 0,10

Spese invio rendicontazione cartacea	€ 1,80
--------------------------------------	--------

Costo del pagamento del bollettino allo sportello:

commissioni per pagamento in contanti	€ 1,00
commissioni per pagamento con addebito in conto	€ 0,50

Giorni di valuta, lavorativi	3
------------------------------	---

TERMINI DI STORNABILITÀ

decorsi i quali gli accrediti sui titoli posti all’incasso sono da ritenersi definitivi. Tali termini, calcolati in giorni lavorativi successivi a quello di scadenza (ferializzata se festiva), sono:

▪ Ri.Ba. / RID domiciliate c/o sportelli nostra banca	giorni 9 lavorativi
▪ Ri.Ba. / RID domiciliate c/o altri istituti bancari	giorni 12 lavorativi
▪ RID Utenze domiciliate c/o altri istituti bancari	giorni 15 lavorativi
▪ RID veloci domiciliati c/o sportelli nostra banca e c/o altri istituti bancari	giorni 3 lavorativi

La Banca si riserva di prorogare i termini indicati solo in presenza di cause di forza maggiore, ivi compresi gli scioperi del personale, verificatesi presso la ns. Banca e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Si precisa peraltro che la banca domiciliataria, scaduti i predetti termini, mantiene il diritto - ove ne ricorrano i presupposti - di agire direttamente nei confronti del presentatore per il recupero dell’importo dei titoli e/o crediti indebitamente pagati.

SEZ. IV) CONDIZIONI CONTRATTUALI**Operazioni di incasso e di accettazione sull'estero**

Per le operazioni di incasso e di accettazione da effettuarsi sull'estero, quando le leggi o la prassi vigenti nel Paese estero ove deve avvenire l'accettazione o l'incasso sono diverse, si applicano le leggi e la prassi dei Paesi esteri. A tali operazioni di incasso si applicano, inoltre, le Norme della Camera di Commercio Internazionale vigenti in materia di incassi documentari. In particolare, le banche estere incaricate della presentazione per l'accettazione non assumono, di norma, alcuna responsabilità circa l'autenticità delle firme di accettazione e i poteri dei firmatari. Inoltre, sempre di norma, le banche estere incaricate dell'incasso di effetti, documenti ed assegni in moneta locale o in divisa estera accettano il pagamento dal trassato soltanto se l'importo relativo possa essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di remessa. In caso di mancata accettazione o di mancato pagamento tali banche non fanno levare il protesto se non su espresse istruzioni in tal senso.

Per gli effetti, documenti ed assegni su paesi con comunicazioni difficili o di durata non sicuramente prevedibile, la Banca non ha alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da mancata presentazione o protesto in tempo utile.

Limiti del servizio

La Banca è tenuta a svolgere il servizio secondo criteri di diligenza professionale. Sono, in ogni caso, a carico del Cliente le eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla Banca, tra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, quelle dipendenti da:

- a) irregolarità degli effetti, documenti ed assegni, comprese quelle di bollo, inteso che la Banca è autorizzata a rivalersi sul cedente di tutte le eventuali spese relative o derivanti da tali irregolarità, incluse quelle per la regolarizzazione nel bollo, ove la Banca vi provvedesse, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate;
- b) indicazioni erronee, non precise, insufficienti o di difficile lettura, relative, ad esempio, all'importo, alla scadenza, al luogo di pagamento, ai nomi, riportate tanto sugli effetti, documenti ed assegni quanto sulle distinte di accompagnamento;
- c) clausole o istruzioni non tassative o contraddittorie;
- d) scioperi anche del proprio personale, disservizi o rallentamento nelle comunicazioni o nei trasporti; smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo durante il trasporto; impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge - ed in specie moratorie, sospensioni o proroghe di termini - o da consuetudini del luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi in euro o in valuta estera o da atti di autorità nazionali od estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri o pignoramenti) o da fatti di terzi: in genere ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con la ordinaria diligenza.

La Banca non risponde altresì:

- a) della mancata presentazione per il pagamento o per l'accettazione o del mancato protesto in tempo utile di effetti, di documenti e di assegni su piazze non bancabili presso l'istituto di emissione e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà nel curare le incombenze di cui sopra;
- b) della mancata presentazione o del mancato protesto in tempo utile di effetti o di assegni non pervenuti entro i tempi tecnici ad essa necessari per adempiere alle proprie incombenze.

Ugualmente essa non risponde delle conseguenze derivanti da omissio, ritardato ed erroneo avviso di esito da darsi mediante modulo da predisporre dal cedente.

Effetti recanti clausola "incasso tramite" o altra equivalente

La clausola "incasso tramite" od ogni altra analoga non comportante domiciliazione non sono vincolanti per la Banca che, comunque, non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulti richiesto l'incasso per il tramite di sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento.

Atti delegati a corrispondente bancario

La Banca per l'espletamento di tutti gli atti da compiersi su piazza nella quale non abbia una propria filiale è autorizzata ai sensi dell'art. 1856 c.c. e, comunque, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1717 c.c. a farsi sostituire da un proprio corrispondente, bancario o non, e non risponde dell'operato del sostituto.

Avvisi di mancata accettazione e di mancato pagamento di titoli

La Banca non provvede ad inviare gli avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni, ma si limita a restituire i titoli non appena in grado. E' inteso che i firmatari interessati rinunciano già da ora al ricevimento di detti avvisi, nonché alla osservanza dei termini di cui agli articoli 52 della Legge sulla cambiale e 47 della Legge sull'assegno, anche nei confronti degli eventuali portatori successivi.

Effetti, documenti e assegni a favore dell'estero

Quanto agli effetti, documenti ed assegni a favore dell'estero, in euro o in valuta estera, la Banca o il corrispondente da essa incaricato accetterà il pagamento dal trassato soltanto se l'importo relativo potrà essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di remessa.

La lettera di remessa deve contenere istruzioni specifiche circa la levata o meno del protesto in caso di mancata accettazione o di mancato pagamento, in assenza delle quali la Banca non è responsabile qualora il protesto non venga levato. La Banca non risponde dei fatti imputabili al debitore italiano.

Sconto o negoziazione di effetti, documenti ed assegni

Le operazioni relative o conseguenti alla presentazione per l'accettazione e/o il pagamento di effetti, di documenti e di assegni sull'Italia o sull'estero scontati o negoziati o sui quali sia stato fatto, in qualsiasi forma, un anticipo, sono eseguite dalla Banca – direttamente o a mezzo corrispondente, bancario o non – esclusivamente a carico e a rischio del cedente.

Di conseguenza il cedente è tenuto a rimborsare, a semplice richiesta, la Banca anche se, per qualsiasi causa accidentale, per fatto di terzi, compresi i corrispondenti, e in genere per ogni fatto o circostanza non imputabile alla Banca a norma degli articoli precedenti:

- a) la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge;
- b) gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti;
- c) La Banca non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo.

Facoltà della banca di rinunciare al mandato senza preavviso

Resta facoltà della Banca rinunciare al mandato conferitole, anche senza preavviso, qualora non vi sia ancora stato un principio di esecuzione dell'incarico.

Recesso dal servizio

La banca si riserva la facoltà di recedere dal contratto qualora il Cliente non utilizzi il servizio per un periodo ininterrotto di 24 (ventiquattro) mesi.

Ri.Ba. – Conferme d'ordine

I supporti magnetici sono consegnati alla Banca dal cliente con lettera accompagnatoria indicante il numero complessivo e l'importo globale delle disposizioni in essi contenute.

Con la ricevuta dei supporti predetti, la Banca assume l'incarico conferitole e lo esegue per conto, a rischio e sotto la responsabilità del cliente, non essendo la Banca in grado di rilevare eventuali errori o discordanze che non incidano sui dati riassuntivi figuranti nella lettera accompagnatoria.

Modifica alle condizioni contrattuali ed economiche.

La Banca, ove ricorra giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali applicate al conto corrente ed ai servizi ad esso collegati. Tali modifiche saranno rese note al Cliente mediante apposita comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385.

In caso di variazione sfavorevole, il Cliente ha diritto, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, di recedere dal rapporto senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Legge applicabile e Foro competente

I rapporti tra la Banca e la Clientela sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca, la competenza territoriale spetterà in via elettiva ed alternativa, ma non esclusiva, oltre che all'Autorità Giudiziaria designata dagli articoli 18 e 19 del codice di procedura civile, anche all'Autorità Giudiziaria del luogo in cui si trova la sede legale della Banca ovvero una qualsiasi Dipendenza della Banca. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta), il Foro competente risulta essere quello stabilito dalle vigenti disposizioni del codice di procedura civile e dalle altre disposizioni di legge in vigore.

Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie

Per qualunque doglianza derivante dal rapporto, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta, indirizzata all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Direzione Generale della medesima. L'Ufficio Reclami ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricezione delle stesse. Nel caso in cui il Cliente sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio Reclami, per le controversie relative ad operazioni o servizi posti in essere dalla data del 1 gennaio 2006, il Cliente potrà adire l'Ombudsman Giurì Bancario, presso il Conciliatore BancarioFinanziario, con sede in Via delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma, al fine di dirimere l'eventuale controversia con la Banca il cui valore non superi i 50.000 euro. Qualora la controversia riguardi servizi od operazioni poste in essere antecedentemente alla data del 1 gennaio 2006 e che non siano relative a bonifici transfrontalieri, il Cliente può rivolgersi all'Ombudsman Giurì bancario a condizione che il valore di detta controversia non superi Euro 10.000 ed unicamente nel caso in cui egli rivesta la qualità di consumatore, ovvero sia una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Le decisioni dell'Ombudsman Giurì bancario sono vincolanti soltanto per la Banca e lasciano il Cliente libero di investire della controversia l'Autorità Giudiziaria, un organismo conciliativo ovvero, se previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.

SEZ. V) LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Assegni / effetti al dopo incasso

Assegni / effetti per i quali il correntista riceve l'accredito successivamente all'effettivo incasso.

Assegni / effetti SBF

Assegni / effetti negoziati per i quali il correntista acquista la disponibilità della somma solo dopo che sono trascorsi i giorni per poter ritenere il titolo pagato.

Banca domiciliataria

Banca del debitore presso la quale è possibile effettuare il pagamento.

Banca presentatrice

Banca del creditore presso la quale vengono presentati i titoli per l'incasso.

Bollettino bancario "Freccia"

Servizio che consente al debitore, al quale è stato inviato dal creditore un modulo standard di bollettino bancario precompilato, di utilizzarlo per effettuare il pagamento presso qualsiasi sportello bancario.

Cessione di credito

Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).

Cessione pro solvendo

Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.

Insoluto

Documento (effetto, Ri.Ba., R.I.D.) per il quale la banca presentatrice ha ricevuto la comunicazione da parte della banca domiciliataria di impagato.

M.A.V. (mediante avviso)

Incasso di crediti mediante invito al debitore di pagare presso qualunque sportello bancario o postale, utilizzando un apposito modulo inviatogli dalla banca del creditore.

Nota di pegno

È un documento rilasciato dai magazzini generali al depositante che attesta il possesso delle merci ed il diritto a ritirarle.

Pagato

Documento (effetto, Ri.Ba., R.I.D.) per il quale la banca presentatrice ha ricevuto la comunicazione da parte della banca domiciliataria di pagamento effettuato.

Ri.Ba. (ricevuta bancaria)

Incasso di crediti mediante invio di ricevuta bancaria elettronica emessa dal creditore.

Richieste di esito

Richieste di esito su assegni/effetti inviati all'incasso.

R.I.D. (rapporti interbancari diretti) commerciale - utenze – veloce

Incasso di crediti sulla base di un ordine permanente di addebito confermato dal debitore.

Scadenza "ferializzata"

Nel calcolo della valuta media o dei giorni per le competenze sconto, se la scadenza cade in giorno festivo, la data viene portata al 1° giorno lavorativo successivo e da questo si calcolano i giorni lavorativi per la valuta/competenze (es. scadenza 25/12 diventa 27/12 e da quest'ultimo si aggiungono i giorni lavorativi propri delle condizioni)

Sconto

Contratto disciplinato negli art. 1858, 1859 e 1860 codice civile, mediante il quale la Banca anticipa al Cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, salvo buon fine, previa detrazione dal suo importo nominale dell'interesse (che è anticipato) calcolato fino alla scadenza.

Tasso di sconto

Tasso che il cliente paga alla Banca sulle operazioni di sconto.